

Contratto Quadro

Ai sensi degli articoli 10 e 11 del Decreto legislativo 27 Maggio 2005 n. 102,


TRA

Thermo Wipptal Spa (C.F. - P.IVA 02276500218) con sede legale in Prati Val di Vizze (BZ) - Via Isarco, n. 20, in nome del suo Presidente e Amministratore Delegato Andreas Leitner;

Alpenwald srl (C.F. - P.IVA 02207220225), con sede legale in Trento (TN) - via Brennero n. 322, in nome del suo Legale Rappresentante Christian Leitner; Trentino Alto Adige;

Azienda Agricola Forestale Carnovale s.r.l., (C.F- P.IVA.BV01351160526) con sede legale a 53011 Castellina in Chianti (SI), in Via IV Novembre, n. 78, in nome del suo Legale Rappresentante Domenico Carnovale; Toscana;

Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. con sede in Gavardo (BS), (C.F. - P.IVA 03186680983) via Ferrovia n. 17, in nome del suo Legale Rappresentate Massimo Lucchini; Lombardia;



PREMESSO CHE

A. il presente contratto quadro è regolato e fa riferimento al contesto normativo costituito:



- dalla Direttiva 2001/77/CE;
- dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n.102;
- dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 674/TRA V del 30/11/2006;
- dal Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2012;
- dalla legge 27 dicembre 2006 n.296, come modificata dalla legge 29 novembre 2007 n.222, di conversione del DL 01 ottobre 2007 n.159;
- dalla Legge 24 dicembre 2007 n.244
- dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008, pubblicato in G.U. in data 02 gennaio 2009, n.1;
- dal Decreto Ministeriale delle politiche agricole alimentari e forestali del 02 marzo 2010, pubblicato in G.U. del 05 maggio 2010, n.103;
- dalla circolare MIPAAF n.18047 del 19 novembre 2010;
- dalla circolare del MIPAAF n.60649 del 19 novembre 2013;
- dal D.Lgs. 03 marzo 2011 n.28;

B. Thermo Wipptal Spa possiede un impianto di produzione di energia elettrica sito nel comune di Val di Vizze (BZ), alimentato da biomassa legnosa vergine, con una potenza termica installata di 17,8 MW_t e di una potenza elettrica installata di 1,31 MW_e, con un fabbisogno annuale di circa 125.000 m³ di cippato da legno, a fronte di una produzione elettrica di 7 MWh_e/anno; la società riveste pertanto il ruolo di "Operatore Elettrico" ai fini del presente contratto quadro;

C. Alpenwald Srl ha in essere un costante rapporto di fornitura di biomassa legnosa vergine con Thermo Wipptal Spa, proveniente sia da trasformazione diretta di residuo legnoso da materiale di origine forestale, anche in filiera corta, sia da

commercio di biomasse legnose vergini provenienti da piattaforme di lavorazione della filiera del legno presenti in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana; la società riveste pertanto sia il ruolo di "Produttore" che di "Collettore" ai fini del presente contratto quadro ed ha una capacità tra produzione e commercializzazione, considerata nel biennio 2012 - 2013, di un quantitativo complessivo di 15.000 t di residuo legnoso vergine da lavorazione esclusivamente meccanica, con caratteristiche conformi alla tipologia IV ai sensi del Decreto Ministeriale 02 marzo 2010; la società si approvvigiona del materiale prevalentemente in Trentino Alto Adige e Veneto; la società riveste pertanto il ruolo di "Produttore" e "Collettore", ai fini del presente contratto quadro;

- D. Azienda Agricola Forestale Carnovale s.r.l., esercita attività di lavorazione meccanica di materiale legnoso di provenienza forestale, al fine di ricavare legname d'opera e manufatti in legno, presso il proprio stabilimento sito in Castellina in Chianti (SI), Via IV Novembre, n. 78. Tale piattaforma di trasformazione ha una capacità produttiva di 35.000 m³/anno di residuo legnoso vergine da lavorazione esclusivamente meccanica, con caratteristiche conformi alla tipologia IV ai sensi del Decreto Ministeriale 02 marzo 2010; la società si approvvigiona del materiale prevalentemente in Toscana; la società riveste pertanto il ruolo di "Produttore" ai fini del presente contratto quadro;
- E. Sanitaria Servizi Ambientali S.r.l. esercita attività di raccolta di materiale legnoso vergine presso terzi, partecipando al presente contratto esclusivamente con materiale proveniente da residui di attività di lavorazione di prodotti forestali e residui di campo delle aziende agricole, il quale viene trattato in modo meccanico e destinato in parte al compostaggio e in parte a produzione di biomassa legnosa presso il proprio stabilimento di Bedizzole (BS) via Fusina, in conformità alle autorizzazioni amministrative di cui è in possesso, che consentono esplicitamente la produzione di cippato da biomassa legnosa. Tale piattaforma di trasformazione ha una capacità produttiva di 20.000 tonnellate annue di biomassa legnosa di varia qualità da lavorazione esclusivamente meccanica, con caratteristiche conformi alla tipologia III e IV ai sensi del Decreto Ministeriale 02 marzo 2010; la società si



approvvigiona del materiale prevalentemente in Lombardia; la società riveste pertanto il ruolo di "Produttore" ai fini del presente contratto quadro;

F.

G. I soggetti di cui ai punti C, D, E, F hanno sede operativa rispettivamente in Trentino Alto Adige, Toscana e Lombardia, e si approvvigionano nel rispetto della normativa di cui al punto A;

H. Al presente contratto quadro, successivamente alla stipula, potranno aderire altri soggetti, produttori o impianti di produzione energia, in possesso dei requisiti contenuti nel presente contratto e nella normativa vigente.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 – Pattuizioni contrattuali

Le premesse di cui sopra e quanto allegato sub 1 sono parte integrante e inscindibile del presente contratto quadro.

Art. 2 - Definizioni

Nel presente contratto quadro vengono utilizzate le seguenti definizioni, in conformità a quelle di cui al capo primo - articolo 1 del D.Lgs. 27 maggio 2005 n.102, al fine di meglio specificare ed identificare beni e soggetti.

- Per "Prodotto" si intende la biomassa legnosa vergine, così come descritta dal D.Lgs. 152/06, allegato X e s.m.i., che rientra nelle Tipologie I-II-III-IV del DM 2 marzo 2010.
- Per "Contratto" si intende il presente contratto quadro;
- Per "Parti" si intendono i soggetti i quali sottoscrivono o aderiscono al presente Contratto.
- Per "Contratto-tipo" si intende il contratto di fornitura del prodotto, in attuazione del presente contratto quadro.
- Per "Produttore" si intende l'azienda di origine del prodotto.
- Per "Collettore" si intende il soggetto che acquista il prodotto dal Produttore,

ne verifica la conformità ai requisiti definiti nel contratto di fornitura, nel contratto quadro e nella normativa di riferimento, procedendo alla fornitura dello stesso all'Operatore Elettrico.

- Per "Operatore Elettrico" si intende il soggetto utilizzatore finale che valorizza il prodotto, trasformandolo in energia termica ed elettrica, secondo le proprie esigenze, conformemente a quanto previsto dalla normativa e dalle autorizzazioni in possesso.

Art. 3 - Finalità

Il Contratto è finalizzato, sviluppando un'opportuna sinergia tra le Parti, all'ottimizzazione del processo di approvvigionamento del prodotto, destinato alla trasformazione in energia elettrica, attraverso impianti con potenza elettrica installata superiore ad 1 MW (un megawatt), ai sensi del DM 2 marzo 2010.


Vengono specificatamente individuati gli obiettivi primari sotto riportati.

A. *Orientamento dell'offerta alla domanda*

Considerate le esigenze del mercato nazionale delle biomasse ad uso energetico, nonché dell'opportunità di sviluppare un miglior utilizzo sia degli scarti da lavorazione boschiva che degli scarti da lavorazione meccanica del legno per tali scopi, anche in considerazione del progressivo aumento della domanda rispetto all'offerta di biomassa ad uso energetico disponibile sul mercato, le Parti ritengono prioritario sviluppare una filiera di tale prodotto mediante le specifiche strategie sotto riportate:

- valorizzazione energetica degli scarti di trasformazione attualmente disponibili;
- sviluppo dell'offerta di biomasse legnose derivanti dalla gestione forestale;
- sviluppo dell'offerta di biomasse legnose derivanti da colture dedicate, mediante aumento delle superfici agricole a queste destinate, preferibilmente da aree oggi incolte;
- sviluppo dell'offerta di biomasse legnose prodotte come scarti di lavorazione delle colture arboree non dedicate.

Tali strategie verranno perseguite tramite:


- 
- la programmazione degli interventi dedicati all'incremento della disponibilità del prodotto, negli ambiti sopra identificati;
 - l'incremento della disponibilità di biomassa legnosa vergine per uso energetico;
 - la condivisione tra le Parti delle informazioni sugli sviluppi del mercato;
 - l'implementazione di processi di trasformazione, i quali garantiscano la qualità del prodotto;
 - la pianificazione annuale dell'approvvigionamento del prodotto da fornire all'Impianto di produzione di energia.

Tali aspetti saranno contenuti in un documento di pianificazione redatto annualmente ed approvato dalle parti firmatarie ed aderenti al presente contratto.




B. Sicurezza di approvvigionamento

Al fine di garantire la sicurezza nell'approvvigionamento del Prodotto, le Parti si impegnano a concordare preventivamente i quantitativi e le modalità di approvvigionamento, sulla base degli obiettivi annui previsti nel documento di pianificazione citato alla lettera A.



Le Parti si impegnano inoltre a promuovere presso i produttori la stipula di contratti di fornitura, secondo il modello allegato. Le Parti predispongono il contratto-tipo di fornitura, in conformità a quanto previsto dal presente contratto quadro, dalla normativa di settore (ed in particolare dal D.Lgs. n.102/05), indicando gli standard qualitativi, le condizioni commerciali, le condizioni di consegna e la qualità del Prodotto.



Eventuali revisioni del contratto-tipo potranno avvenire prima di ogni periodo di programmazione, ai soli fini di adeguamento alle sopravvenute norme di settore o in ragione della modifica delle altre condizioni contrattuali, in conformità al quadro normativo e al presente Contratto.

C. Miglioramento della qualità dei prodotti e definizione di standard qualitativi minimi - tutela dell'ambiente.

Le Parti si impegnano ad utilizzare sistemi di tracciabilità del Prodotto, in conformità al D.Lgs.102/05, in tutti gli approvvigionamenti, incrementando gli standard qualitativi minimi, adottando pratiche finalizzate ad una maggior tutela dell'ambiente, nei vari

passaggi della filiera.

D. *Adattamento della produzione all'evoluzione del mercato.*

Le Parti si impegnano ad attivare uno specifico monitoraggio della domanda, in relazione alle strategie indicate al punto A del presente articolo, anche tramite indagini di mercato.

Le Parti si impegnano a fornire le informazioni utili necessarie a favorire una migliore analisi e pianificazione della filiera, nonché a valorizzare le opportunità di incontro tra domanda e offerta.

In considerazione che sul mercato nazionale l'offerta del Prodotto non è in grado di far fronte alla domanda, corrente e futura, in ragione delle dinamiche di mercato e degli obiettivi energetici nazionali e Comunitari, il presente Contratto ha la finalità di contribuire al raggiungimento di un equilibrio tra domanda e offerta, facendo fronte al fabbisogno di biomassa legnosa per usi energetici, anche attraverso lo sviluppo di nuove aree di produzione, su un arco temporale di 15 (quindici) anni.

Art.4 - Campo di applicazione e durata

Il Contratto avrà durata fino al 31 dicembre 2022, salvo proroga.

Gli obiettivi del presente Contratto sono sottoposti a verifica annuale per l'eventuale loro revisione, in ragione dell'andamento della produzione e del mercato, nonché del fabbisogno dell'Operatore Elettrico.



Art.5 – Contratto-tipo di fornitura

Le Parti si obbligano, fin da ora, all'utilizzo del contratto-tipo allegato sub 1, in attuazione del presente Contratto.

Il contratto-tipo è predisposto in conformità al contenuto del presente Contratto, alle vigenti disposizioni di legge ed a quanto prescritto dagli art. 12 e 13 del D.Lgs. n.102/05.

Art.6 - Obblighi delle Parti – Facoltà di recesso

Le Parti sono tenute al rispetto delle obbligazioni loro riservate dall'articolo 12 e 13 del D.Lgs. n.102/05 e dalla normativa vigente. Dovranno inoltre essere rispettate le



procedure per la tracciabilità del materiale, come disposto dal DM 2 marzo 2010 e smi.

Ai sensi dell'art.11, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n.102/05, il soggetto Collettore ha l'obbligo di rifornirsi del prodotto, oggetto del contratto quadro, tramite un contratto da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti di soggetti terzi, ai sensi dell'art.13.

Il Produttore ha la facoltà di fornire il prodotto al Collettore secondo le medesime condizioni di cui al paragrafo precedente.

L'Operatore Elettrico ha la facoltà di rifornirsi da altri soggetti, alle medesime condizioni di cui al presente contratto quadro, e comunque attraverso altri canali di approvvigionamento di diversa natura.

Le Parti si impegnano, nell'abito del presente contratto quadro, alla fornitura ed utilizzo di prodotto di provenienza nazionale.

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 102/05, la parte ha facoltà di esercitare il recesso dal presente contratto dando alle altre parti un preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione per posta elettronica certificata (PEC).

Art.7 - Criteri per la definizione dei parametri economici

La determinazione del prezzo avverrà attraverso la trattativa e la stipula dei contratti tra le Parti, avendo a riferimento i seguenti parametri:

- tipo di assortimento (specie legnosa, caratteristiche fisiche);
- potere calorifico inferiore (PCI) della biomassa legnosa;
- umidità;
- qualità, riferita a parametri chimici, fisici, dimensionali (contenuti in ceneri,...);

Nella determinazione del prezzo si dovrà tener conto anche degli eventuali costi:

- contrattuali;
- di tracciabilità del Prodotto;
- del controllo sulla qualità del Prodotto;

- o della logistica e del trasporto del Prodotto.

Il prezzo e le quantità contrattuali di Prodotto verranno definiti annualmente mediante specifici contratti di fornitura, redatti secondo il modello allegato sub 1.

Art.8 - Determinazione dei contributi

Le Parti possono concordare l'erogazione di contributi per le attività di ricerca, sperimentazione, studio, indagini di mercato, promozione del prodotto, secondo le finalità del presente Contratto, fissando l'entità e le modalità di corresponsione.

Gli eventuali costi per suddette attività, al netto di eventuali contributi provenienti da soggetti terzi, pubblici o privati, verranno ripartiti di comune accordo tra tutte le Parti.

Art.9 - Riconoscimento delle cause di forza maggiore

Non saranno imputabili ad alcuna delle Parti inadempienze, parziali o totali, agli obblighi posti a loro carico dal presente Contratto, e dai contratti di fornitura, qualora tali inadempimenti derivino da cause di forza maggiore.

Per causa di forza maggiore si intende esclusivamente quanto disposto dall'art. 1218 del codice civile in tema di responsabilità del debitore, il quale, qualora non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, quale lo sciopero dei mezzi di trasporto, eccezionali eventi meteorologici, terremoto o altro evento naturale, o di altra origine, che non poteva essere preveduto ed evitato.


È fatto obbligo alla Parte incorsa nell'inadempimento per causa di forza maggiore, dare immediata comunicazione del fatto all'altra Parte contrattuale, comunque nel termine massimo di 48 (quarantotto) ore, al fine di ovviare o limitare le conseguenze dannose dell'evento.

Art.10 – Contestazioni

Le Parti convengono che eventuali contestazioni per ritardi e/o inadempimenti, relativi all'esecuzione del contratto di fornitura, dovranno essere effettuate a mezzo di posta


elettronica certificata (PEC), entro 10 giorni, a pena di decadenza.

Art.11 – Cause di risoluzione del contratto




Il mancato rispetto di una delle condizioni espresse nel presente Contratto, in quanto ritenute tutte violazioni di grave importanza, possono costituire motivo di risoluzione ai sensi degli art. 1453 e 1455 del codice civile, con conseguente onere/diritto al risarcimento di eventuali danni.

La parte adempiente al presente contratto avrà quindi diritto ed onere di costituire preventivamente in mora entro un ragionevole termine la parte ritenuta inadempiente, invitandola così all'esecuzione dei propri obblighi od al rendere giustificate motivazioni del mancato adempimento, con preciso avvertimento scritto che "mancate o ingiustificate motivazioni saranno causa di automatica risoluzione del rapporto contrattuale".




Le parti convengono che le condizioni espresse nel presente accordo quadro e le relative sanzioni si applicano anche ai singoli contratti di fornitura stipulati ai sensi del contratto quadro.

Art.12 - Modifiche e/o integrazioni



Tutte le modifiche e/o integrazioni al presente Contratto dovranno essere concordate ed approvate per iscritto, fatte salve per le previsioni di automatica integrazione previste nel presente Contratto.

Art.13 - Tutela dei dati personali



Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003, tutte le Parti dichiarano di essere informate che i dati personali che le riguardano, reciprocamente comunicati in occasione delle procedure di perfezionamento del presente Contratto, sono suscettibili di trattamento da parte di ciascuna di esse.

Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente al rispetto delle clausole contrattuali e degli obblighi di legge inerenti alla stipulazione e alla gestione del presente Contratto. Tutte le Parti garantiscono reciprocamente che i dati personali saranno trattati per le finalità suindicate, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza e con la tutela della riservatezza e dei diritti delle medesime. I dati stessi saranno conservati per un

periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e successivamente trattati, comunque nel rispetto degli obblighi di conservazione documentale previsti dalle norme vigenti.

I dati personali possono essere comunicati ai seguenti soggetti:

- le società di informatica della cui collaborazione le parti si avvalgono;
- gli istituti bancari incaricati dei pagamenti;
- gli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei loro compiti di istituto, in attuazione di disposizioni di legge;
- le società che gestiscono servizi postali informatizzati o forniscono alle Parti altri servizi collaterali;
- i consulenti legali, tributari e finanziari di tutte le Parti.

Le Parti hanno facoltà di esercitare i diritti di cui all' art.7 del D.Lgs. n.196/2003.

Art.14 – Foro competente

Le Parti concordano quale foro competente Bolzano (BZ), per tutte le controversie connesse al presente Contratto e ai contratti di fornitura ad esso legati, definiti sul modello allegato sub 1.

Art.15 - Comunicazioni al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali

Il presente Contratto e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle Parti, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quale, entro 10 (dieci) giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la rappresentatività delle Parti contraenti e la conformità degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, il presente Contratto ed il contratto-tipo si intendono efficaci.

Per il monitoraggio delle attività relative all'attuazione del presente Contratto, il Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali riceve dalle Parti, annualmente, le comunicazioni relative ai contratti di fornitura stipulati nell'ambito del presente contratto quadro, con indicazione dei primi trasformatori, dei produttori di biomassa


commercializzata, verificando la rispondenza agli obiettivi di cui all'art.3.

All'esito del monitoraggio, tenuto conto degli andamenti del mercato nazionale e dello sviluppo del settore, le Parti possono ridefinire, in aumento, di anno in anno, gli obiettivi in termini quantitativi di Prodotto trattati, nel rispetto delle finalità del presente Contratto.


Letto, confermato e sottoscritto.

Trento, 23 gennaio 2014

Thermo Wipptal Spa


Thermo Wipptal AG-SpA
Elsackstraße 20 - 39049 Pflösch (BZ)
via dell'Isarco 20 - 39049 Val di Vizze
Mest. Nr. - P. IVA IT0227650021


Alpenwald s.r.l.


Alpenwald s.r.l.
Via Brennero, 322
38122 Trento - Top Center
P.iva/c.f. 02207220225

Azienda Agricola Forestale Carnovale s.r.l.


AGRICOLA FORESTALE CARNOVALE S.R.L.
Via IV Novembre 78 - 53011 CASTELLINA IN C. (SI)
Cod. Fiscale/P. IVA 01351160526
Tel./fax 0577 140746 - 3683161780
CCIAA SLB/2013/1274/800 REA 140678
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Sanitaria Servizi Ambientali s.r.l.


SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Via Ferrovia, 17
25085 GAVARDO (Brescia)
Tel./Fax 0365/372889 - Tel. 0365/374557
C.F. e P. IVA 03186680983

Per specifica sottoscrizione degli art. 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14

Trento, 23 gennaio 2014

Thermo Wipptal Spa

Thermo Wipptal KG-Spa
Eisackstraße 20 - 39049 Patsch (BZ)
via dell'Isarco 20 - 39049 Val di Vizze
Mwst. Nr. AP IVA IT02276500213

Alpenwald s.r.l.


Alpenwald s.r.l.
Via Brennero, 322
38122 Trento - Top Center
p.iva/c.f. 02207220225

Azienda Agricola Forestale Carnovale s.r.l.

AGRICOLA FORESTALE CARNOVALE S.R.L.
Via IV Novembre, 78 - 53011 CASTELLINA IN C. (SI)
Cod. Fisc. 021VA 01361160526
Tel./Fax 0577 740746 - 3683161780
CCIAA BRL 1013/1274/800 REA 140678
Capitale Sociale € 100.000,00 i.v.

Sanitaria Servizi Ambientali s.r.l.

Sanitaria Servizi Ambientali s.r.l.

 SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
Via Ferrovia, 17
26045 GAVARDO (Cremona)
Tel./Fax (0365) 372349 - Tel. 0365/374557
C.F. 031VA 03186680983

CONTRATTO DI FORNITURA

Allegato 1

COLLETTORE:	Alpenwald srl
	Via Brennero, 322 - 38121 Trento - P.iva E Cod. Fisc. 02207220225
	Telefono: 0461 437092 Fax: 0461 826312 email: info@alpenwald.it
	Aministratore unico: Christian Leitner

PRODUTTORE:	

OPERATORE ELETTRICO:	Thermowipptal S.p.A.
	Via Isarco, 20 Prati Val di Vizze (BZ)
	Presidente: Dott. Andreas Leitner

TIPOLOGIA DELLA MERCE: Cippato di legno vergine senza corteccia (Biocombustibile solido individuato alla lett.C) parag. 1/sez.4 all. X part. VD.Leg.3 aprile 2006 N° 152 e cippato compreso e tipologia IV ai sensi del D.M. 2Marzo 2010.

ESTREMI CATASTALI: Solo nel caso di prodotti afferenti alla Tipologia II-III, ai sensi del DM 2 marzo 2010 devono essere riportate le informazioni catastali dei terreni da cui proviene la biomassa (comune, foglio, mappale, superficie interessata). Solo per tipologie II-III.

UMIDITA DELLA MERCE:

PREZZO UNITARIO:

QUANTITA' TOTALE: (espresso in mc o t)

PROGRAMMA DI CONSEGNA: mensili

MODALITA' DI CONSEGNA: Merce franco Vs. sede

DECORRENZA DEL CONTRATTO: 01/12/13

DURATA DEL CONTRATTO:

FATTURAZIONE: Mensile

PAGAMENTO:

PENALI: Non previste

ORARI DI CONSEGNA:

FORNITURE NON CONFORMI: Di regola non vengono accettate forniture NON conformi agli accordi (qualità, presenza di corpi estranei, ecc.). Inoltre su ogni documenti di trasporto deve essere indicato il luogo di produzione (Comune) con riferimento al contratto sottoscritto.

DATA CONTRATTO:

Condizioni generali del contratto:

Ai sensi del contratto quadro per l'approvvigionamento di biomasse legnose vergini, afferenti alle tipologie II-III-IV del DM 2 marzo 2010, finalizzate alla loro valorizzazione energetica con la produzione di energia elettrica, intercorrente tra Thermo Wipptal Spa, Alpenwald Srl, produttori sottoscrittori, sottoscritto dalle Parti in data 23 gennaio 2014.

Qualità del prodotto: il prodotto deve essere classificabile come biomassa vergine o come scarto di trasformazione di biomassa vergine sottoposto a sole lavorazioni meccaniche. Il prodotto deve presentarsi privo di impurità. È previsto il controllo della qualità del prodotto.

Tracciabilità: deve essere obbligatoriamente previsto il rispetto dei dettami del DM 2 marzo 2010 in materia di tracciabilità, mediante adesione al sistema di gestione della tracciabilità sviluppato dal Collettore e dall'Operatore Elettrico. Condizioni generali: al presente contratto si applicano tutte le previsioni del contratto quadro richiamato in precedenza, nonché di tutti gli addendum contrattuali.

Il contratto quadro è riportato in allegato al presente contratto di fornitura e costituisce parte integrante del medesimo. Le condizioni del contratto quadro si applicano, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 102/05 anche nei confronti dei produttori non aderenti alle organizzazioni stipulanti tale accordo, nonché a singoli produttori non firmatari del suddetto contratto quadro.

Sanzioni: Il mancato rispetto delle condizioni espresse nel contratto quadro, in quanto violazione di grave importanza, determina l'applicazione degli art. 1453 e 1455 del codice civile e determina il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alpenwald srl

Produttori sottoscrittori

